

non deve coprire immediatamente le spese per l'amministrazione della giustizia, ma solo a rimborso, dopo due o tre anni. Pertanto, è semplicemente un problema di cassa.

Per il resto, ci troviamo di fronte ad una vicenda davvero assurda. Gli enti locali hanno l'onere di mantenere tutti gli uffici giudiziari di questo paese. Sia chiaro: si tratta di una norma risalente al 1941, quando l'onere di mantenimento degli uffici giudiziari consisteva nelle spese relative ad alcune piccole preture, ma nulla di più. Oggi si tratta di strutture di rilevantissimi costi e dimensioni, ovviamente completamente diverse rispetto a quelle di cui si discuteva sessant'anni fa. Ormai si parla di « cittadelle giudiziarie », di strutture molto grandi, di oneri enormi.

Tutto ciò ricade sui bilanci comunali. La giustizia è materia di competenza esclusiva dello Stato, quindi davvero la norma non ha più alcuna logica. È un retaggio storico, come ripeto, dell'identificazione della pretura come luogo di definizione delle controversie, come istituzione più vicina al territorio e come soggetto che identifica l'identità culturale di una determinata area.

Tutto ciò, ovviamente, oggi non c'è più. Attualmente, la gestione della giustizia è tutt'altro. Oggi, lo ripeto ancora, gli uffici giudiziari sono di ben altre dimensioni, tanto è vero che, quando si è trattato — lo dico da napoletano — di gestire un grande complesso giudiziario, si varò una legge speciale che aveva una sua autonomia gestionale, perché si comprese che il comune di Napoli non poteva gestire l'enorme struttura degli uffici giudiziari. Per il resto d'Italia, perché quella che ho appena citato è un'anomalia (seppur in positivo) napoletana, i comuni devono gestire gli uffici finanziari, con enormi spese che gravano sui bilanci comunali. È vero, poi, che l'amministrazione della giustizia rimborsa, ma dopo molto tempo. Tali spese vanno pertanto ad incidere sul bilancio complessivo e sul patto di stabilità.

Perché tutto ciò? Non si comprende. Il comune non ha alcuna competenza ed

alcun controllo, poiché tutto è affidato agli uffici giudiziari: per la manutenzione, ad esempio, non provvede il comune.

Francamente, oggi la norma appare decisamente antistorica e non comprendiamo il motivo per cui non si provvede ad eliminare questa ipotesi così arcaica di gestione della cosa pubblica. Si tratta di una delle poche funzioni che bisognerebbe centralizzare: invece — lo ripeto — viene lasciata agli enti locali una materia di competenza esclusiva dello Stato. Quando si tratta di trasferire risorse per le competenze delle regioni o dei comuni, lo Stato si guarda bene dal farlo, come abbiamo detto a proposito dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In questo caso, in cui si tratta di gestire una materia di competenza dello Stato, quest'ultimo non vuole assumersi l'onere della relativa gestione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, siamo veramente al paradosso; « alla frutta », come si dice, ci arriveremo più avanti, fra un paio di articoli. Lo ricordava qualche istante fa il collega Marone: se vi è una materia che anche i nostri colleghi della Lega da sempre considerano di indiscussa competenza dello Stato, essa è proprio la giustizia. Ne è una prova il fatto che essi hanno accettato di buon grado di assumersi la responsabilità politica della gestione del Ministero della giustizia attraverso il ministro Castelli.

Allora, qualcuno dovrebbe cercare di spiegare all'Assemblea perché una norma di buon senso, contenente un'iniziativa così meritoria, quale quella assunta in prima persona dalla collega Amici e sottoscritta da molti di noi, volta a restituire senso comune alle cose ed a far sì che i comuni non vengano appesantiti per la parte di spesa corrente da somme ingentissime per il pagamento delle spese dei tribunali e degli uffici giudiziari, non possa e non debba essere approvata dall'Assemblea.

Credo che molti di noi abbiamo maturato esperienze di vita amministrativa. Ricordo che, nel corso di una delle mie oramai lontane esperienze amministrative, quando ero assessore al bilancio del mio comune, non riuscivo a capire il motivo per cui un particolare ufficio dovesse affrontare una spesa per una bolletta telefonica così elevata. Di fronte alle mie insistenze, il ragioniere capo del mio comune mi confidò che non si trattava della bolletta telefonica di quel particolare ufficio del comune, ma del costo delle intercettazioni telefoniche effettuate dal tribunale, moltiplicate per un indeterminato numero di voci. Mi dovete spiegare perché — in un momento come questo, in cui per bocca dell'eccellente relatore, onorevole Carrara, si riconosce che i comuni si trovano in una situazione di grande difficoltà, alla quale voi non riuscite a porre alcun rimedio per le vostre incapacità strutturali di gestire la finanza pubblica — non vi consentite delle scorciatoie, delle semplificazioni.

Onorevole Carrara, lei questa sera potrebbe tornare a Pozzo di Gotto — o dovunque voglia andare — e dire: guardate, sindaci, vi posso consentire un risparmio sui vostri conti; lo facciamo perché siamo un Governo attento ai problemi delle amministrazioni.

È un favore che facciamo a lei e alla maggioranza: vi diamo almeno un argomento in campagna elettorale a favore dei comuni. Perché volete sprecare questa occasione? Vi è una certa protervia! Posso comprendere che vi sia già della rassegnazione rispetto all'esito del prossimo voto, ma almeno sfruttate le occasioni che vi forniamo. Abbiate la furbizia di accettare un consiglio sensato e restituite al bilancio dello Stato e al Ministero della giustizia il compito di pagarsi le bollette delle intercettazioni e tutte le altre voci che attualmente gravano così pesantemente sui conti dei comuni.

Fate questo: è un bell'argomento da campagna elettorale, onorevole Carrara, non lo getti via (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*)!

NUCCIO CARRARA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei encomiare gli sforzi del collega Bressa, ma si dà il caso che la Commissione bilancio non abbia approvato questa proposta emendativa...

GIANCLAUDIO BRESSA. L'Assemblea è sovrana!

NUCCIO CARRARA, *Relatore*. ...anche se nelle intenzioni è un'ottima proposta emendativa, perché priva di copertura finanziaria!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alle motivazioni di opportunità politica e tecnica a favore dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame ne aggiungerei un'altra, che tende a chiarire quali siano le difficoltà delle amministrazioni comunali e, dall'altra parte, dei tribunali nell'instaurare un rapporto che consenta di evidenziare in maniera costruttiva le priorità di intervento.

Oggi questo dialogo è difficile e i comuni hanno meno risorse a disposizione nel definire le priorità; è difficile, pertanto, definire quale priorità quella di « mettere a posto » i tribunali, quando vi sono esigenze legate alla scuola, alle case di riposo, all'edilizia abitativa. Il ministero, pertanto, assuma questa competenza, che è una competenza primaria dello Stato in quanto legata all'esercizio della giustizia, in maniera da consentire che le amministrazioni comunali destinino le proprie risorse alle finalità precipe che sono chiamate a perseguire.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo ag-

giuntivo Amici 5.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	382
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	172
<i>Hanno votato no ..</i>	210).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mascia 5.04.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei tornare sull'argomento riproposto attraverso l'articolo aggiuntivo in esame, per sottolineare il seguente profilo.

La legge 24 aprile 1941, n. 392, pone a carico del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario una serie di spese gravose riguardanti le cose più disparate: il reperimento dell'immobile, la sua locazione, la manutenzione, la pulizia e la custodia, le spese di gestione riguardanti l'illuminazione, il riscaldamento ed il servizio telefonico, come ricordato dall'onorevole Bressa.

Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal comune è stato modificato dal regolamento di semplificazione, sottoposto al parere della Conferenza Stato-città nel gennaio del 1998. In sintesi, il regolamento prevede la concessione di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che viene determinato con decreto del Ministero della giustizia, sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai comuni nel corso di ciascun anno; la richiesta del contributo, unitamente al rendiconto, è poi sottoposta al parere della commissione di manutenzione, che non annovera, tra i componenti, alcun membro designato dal comune (essa ha sede peraltro in ogni circondario di tribunale).

Naturalmente, le ragioni che militano a favore del superamento dell'attuale disciplina sono molte, sempre che, come nel caso in esame, il provvedimento riguardi il funzionamento degli enti locali (di questo dovremmo discutere); infatti, siamo in presenza di una normativa datata, anacronistica e giustificabile in una geografia giudiziaria — lo ha ricordato il collega Marone — radicalmente diversa da quella attuale.

Oggi appare del tutto incomprensibile il motivo per cui il comune debba far fronte ad un'incombenza che esula del tutto dalle sue competenze istituzionali, con un aggravio enorme in termini economici e di risorse umane impiegate.

L'amministrazione comunale è costretta ad anticipare queste spese ricorrendo, nella quasi totalità dei casi, a prestiti bancari — e siamo davvero al paradosso — con un conseguente maggior onere finanziario, che deriva da interessi passivi. Alla fine non sarà possibile quantificare preventivamente il totale dei costi che il comune sarà chiamato a sostenere, non rientrando tali costi nella sua sfera di controllo.

Il punto che cerchiamo di porre all'attenzione dell'Assemblea è quindi semplice: il decreto-legge si propone realmente il miglior funzionamento degli enti locali *(Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)*?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, siamo al punto evocato dall'angosciante interrogativo finale del collega Maran: bisogna comprendere se il decreto-legge in esame possa venire incontro, anche se in maniera parziale, alle esigenze dei piccoli comuni o se, dietro la presunzione di organicità, vi siano un ulteriore taglio dei servizi ed ulteriori difficoltà a cui l'ente locale è quotidianamente sottoposto nella gestione della sua comunità.

Siamo ad un punto che sembra di poco conto, ma in effetti incide molto sui bilanci dei comuni. Ci riferiamo alla legge 24

aprile 1941, n. 392, che pone a carico del comune dove ha sede l'ufficio giudiziario una serie di spese assai gravose riguardanti il reperimento, la locazione dell'immobile, la manutenzione, la pulizia e la custodia, le spese di gestione riguardanti illuminazione, riscaldamento, servizio telefonico, e così via.

Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal comune è stato modificato da un cosiddetto regolamento di semplificazione, sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città nel gennaio del 1998. Tale regolamento prevede la concessione di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari che viene determinato con decreto del Ministero della giustizia sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai comuni nel corso di ciascun anno. La richiesta di contributo, unitamente al rendiconto, è sottoposta al parere della commissione di manutenzione — ove, peraltro, non è presente alcun membro designato dal comune — che ha sede in ogni circondario di tribunale.

L'attuale disciplina va superata perché siamo in presenza di una normativa datata ed anacronistica, giustificabile soltanto in una geografia giudiziaria radicalmente diversa da quella attuale. Appare oggi incomprensibile il motivo per cui il comune debba far fronte a tale incombenza che esula del tutto dalle sue competenze istituzionali con un aggravio enorme in termini economici e di risorse umane impiegate. Tra l'altro, l'amministrazione comunale è costretta ad anticipare tali spese ricorrendo nella quasi totalità dei casi — come ci dimostra l'esperienza — a prestiti bancari, con conseguente maggiore onere finanziario derivante da interessi passivi. Non può, peraltro, quantificare preventivamente il totale dei costi che sarà chiamata a sostenere non rientrando ciò nella sua sfera di controllo.

Ci pare sul serio che si tratti di un punto molto gravoso perché si «strangolano» i comuni, soprattutto quelli più piccoli, mettendoli in enorme difficoltà nella gestione ordinata del bilancio e dei servizi in rapporto con la popolazione e la comunità locale.

Per tali motivi, raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, vorrei segnalare un altro problema. Nel meccanismo assurdo previsto dal provvedimento in esame, quello che viene sostanzialmente meno è il controllo. Mi rivolgo, in particolare, al sottosegretario D'Alì, che sta seguendo con attenzione: chi controlla tali spese? Vi pare che un ente locale possa controllare quello che fa un ufficio giudiziario? Un sindaco può controllare la quantità di intercettazioni di un procuratore della Repubblica? Franca-mente, mi sembra improbabile, ed uso un termine eufemistico.

In tale meccanismo così assurdo ed antico previsto dalla legge del 1941 succede l'inevitabile: il controllo effettivo sulla spesa non c'è. Anzi, succede qualcosa di più grave: è il Ministero della giustizia che controlla il comune in sede di rendiconto. Dunque, il comune non solo ha l'onere di anticipare e non ha alcun controllo perché nessuno si permette di dire una parola nei confronti dell'ufficio giudiziario, ma deve anche sottoporsi all'indagine del Ministero della giustizia che dovrà rimborsare, dopo qualche anno, tali spese.

Questo meccanismo vede come unico soggetto debole di tutta la triangolazione il comune, e credo che ciò sia in aperta violazione dell'attuale articolo 114 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mascia 5.04, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 391
Maggioranza 196
Hanno votato sì 177
Hanno votato no .. 214).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mascia 5.03.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. I colleghi Mascia e Russo Spena sollevano, con questo articolo aggiuntivo, una questione estremamente seria, perché essi propongono di incrementare il fondo ordinario per gli investimenti. Se prestiamo attenzione all'andamento delle finanze degli enti locali, vediamo che i tagli intervenuti nel corso di questi anni hanno prodotto una situazione molto grave, relativamente agli investimenti delle città, delle province e delle autonomie locali in generale. Il 24 per cento dei tagli ha inciso sulle manutenzioni e sulla cura della città, il 7 per cento sulla viabilità e il 5 per cento sulla manutenzione delle scuole.

Quindi, complessivamente, nel corso di questi anni, i tagli hanno influito per un 36 per cento su spese di investimento decisive per la qualità della vita di una comunità e di una città. Il 24 per cento in meno sulla manutenzione e sulla cura della città significa il 24 per cento in meno di impianti di illuminazione, di opere fognarie, di acquedotti e di opere di arredo urbano, che non sempre svolgono solo una funzione di abbellimento, perché molto spesso sono elementi decisivi per la definizione della mobilità di una città. Il 7 per cento dei tagli sulla viabilità significa impedire alle comunità locali di svolgere una funzione fondamentale, quella di garantire la mobilità dei propri cittadini. Non esistono solo le spese per il trasporto pubblico, ma anche quelle volte a consentire che il trasporto pubblico possa svolgersi agevolmente. Il 5 per cento dei tagli sulla manutenzione delle scuole — rispetto

ad un patrimonio che è già molto degradato ed inadeguato — pone una questione molto seria.

Credo che non ci si possa tristemente occupare di questi problemi solo all'indomani di vicende tragiche per il nostro paese. Sottrarre risorse agli investimenti e alla manutenzione delle scuole significa impedire che le scuole vengano messe in sicurezza, significa impedire che esse possano costituire un luogo almeno decente per i ragazzi che devono frequentarle. Si tratta, quindi, di porre rimedio a questo degrado continuo.

Anno dopo anno, le città si impoveriscono e, impoverendosi, degradano lentamente. L'attenzione che, da parte del Governo, viene posta con grande enfasi — per lo meno a parole — sulle questioni della sicurezza fa direttamente i conti con la capacità delle città di garantire la sicurezza, anche attraverso una rete di servizi ed infrastrutture urbane, che consentano davvero la vivibilità delle nostre città. Noi stiamo lentamente spegnendo questa capacità di intervento dei comuni.

I tagli, che hanno influito nel corso di questi anni per il 36 per cento sulle spese d'investimento, fanno sì che il nostro patrimonio urbano sia più povero di oltre un terzo rispetto alle risorse che, con tanta fatica, erano state messe a disposizione delle autonomie locali per rendere le città più vivibili e più umane. È un fatto estremamente grave.

Inoltre, il provvedimento in esame, che ha l'ambizione di affrontare, in maniera sistematica e funzionale, i problemi degli enti locali, dimostra ancora una volta di essere in grado di garantire solo il fallimento della politica del Governo e nulla di più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

ROSATO ETTORE. Signor Presidente, credo che il sottofinanziamento degli enti locali sia l'unico problema urgente di cui il decreto-legge in esame avrebbe dovuto occuparsi; tutto il resto, probabilmente, avrebbe potuto essere affrontato con provvedimenti ordinari.

L'articolo aggiuntivo in esame, come quello successivo ed alcuni precedenti, solleva il problema della necessità di una presa di coscienza da parte del Governo e della maggioranza, per la parte di sua competenza, delle difficoltà con cui i sindaci oggi devono convivere per far quadrare i bilanci dei loro comuni. L'articolo aggiuntivo, in particolare, mi sembra importante rispetto alla politica portata avanti dal Governo, che ogni giorno fornisce spiegazioni sul numero di milioni di euro stanziati per gli investimenti, sostenendo di andare incontro alle denunce dei sindaci di tutti gli schieramenti politici, i quali si sono trovati a predisporre manovre di bilancio per il 2004 in cui le risorse per le spese di investimento non hanno seguito il *trend* degli anni successivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mascia 5.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	382
Votanti	380
Astenuti	2
Maggioranza	191
Hanno votato sì	175
Hanno votato no ..	205).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mascia 5.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Anche in questo caso credo si debbano ringraziare i colleghi Mascia e Russo Spena, i quali hanno messo in evidenza in modo chiaro le lacune della politica del Governo.

L'articolo aggiuntivo in esame propone che l'incremento delle risorse previste dal-

l'articolo 31, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per il 2003, sia consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti nel 2004.

Se con la proposta emendativa precedente si affrontava la delicatissima questione del fondo ordinario per gli investimenti, in questo caso stiamo parlando di trasferimenti per le spese di parte corrente. Volendo fare una valutazione analoga a quella precedente e capire su che cosa i tagli delle vostre leggi finanziarie hanno inciso, con riferimento alla politica finanziaria degli enti locali, il conto è presto fatto. I vostri tagli hanno inciso per il 13 per cento sui servizi all'infanzia, per l'11 per cento sui servizi alla famiglia, per il 6 per cento sui servizi agli anziani (e arriviamo al 30 per cento) e per l'8 per cento sui servizi culturali (e arriviamo al 38 per cento). Prima, con riferimento agli investimenti, si raggiungeva il 36 per cento, mentre adesso si giunge al 38 per cento.

Se partiamo dal dato che il sistema delle autonomie locali e delle regioni ha sulle proprie spalle il peso del 70 per cento del costo delle politiche di *welfare* del nostro paese, voi capite che la gravità di tagli così ingenti si traduce nella riduzione dei servizi per i cittadini. Ciò è terribilmente grave, ma è esattamente la misura del vostro insuccesso.

La discussione di questioni, per così dire, rarefatte (anche se mi hanno a lungo appassionato, come il conflitto di interessi, le rogatorie e la legge Gasparri) è di straordinaria importanza per le libertà ed i diritti civili di tutti noi, ma le medesime non hanno un'incidenza immediata sull'attenzione dei nostri concittadini. Quando, però, questi si accorgono che i tagli operati nei loro confronti, nella misura del 38 per cento, riguardano i servizi all'infanzia, alla famiglia, agli anziani ed i servizi culturali e che, per fruire dei medesimi, prima garantiti loro dai comuni, adesso devono pagare di tasca propria, immediatamente la loro attenzione aumenta.

Ciò rappresenta il campanello d'allarme che è scattato in tutti i cittadini quando hanno visto alcuni manifesti elettorali nei quali si dice che 28 milioni di cittadini italiani hanno pagato meno tasse. Siccome nessuno di quei 28 milioni si riconosce in questa affermazione, ciascuno è interessato a conoscere quali siano questi 28 milioni di cittadini. E tale meccanismo è scattato automaticamente proprio per effetto della dissennata politica di tagli generalizzati e « scientifici » posti in essere, anno dopo anno, nei confronti delle amministrazioni locali.

State « strangolando » i comuni, ma — ripeto — il problema non sono le lamentele dei sindaci, bensì i servizi in meno ai nostri cittadini. Attraverso questa politica dissennata, state mettendo in ginocchio il nostro paese; infatti, il 36 per cento in meno di risorse per la qualità della vita che si ottiene con gli investimenti nelle nostre città e il 38 per cento in meno di risorse per la qualità della vita che si trasformano in servizi all'infanzia, alle famiglie, agli anziani e in servizi culturali costituiscono il prezzo altissimo che fate pagare ai cittadini. Ma i cittadini, che non sono disattenti, tra qualche settimana faranno pagare a voi un prezzo in termini politici ancora più alto!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mascia 5.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	393
<i>Votanti</i>	391
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	196
<i>Hanno votato sì</i>	182
<i>Hanno votato no</i> ..	209).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 6.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, siamo di fronte ad una norma che, francamente, o è costruita su misura per qualche situazione particolare o non ha una sua logicità.

Innanzitutto, non si capisce perché si distingue, nell'ambito dei comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa o camorristica, quelli al di sotto o al di sopra dei 20 mila abitanti; infatti, se hanno questo problema, tutti i comuni sono uguali! Dunque, già questa suddivisione mi fa sospettare che vi sia un intervento mirato.

Ma, al di là di ciò, quello che non si comprende di questa norma è la previsione di un trattamento di favore rispetto all'amministrazione straordinaria e rispetto all'amministrazione ordinaria.

Ho sempre considerato la legislazione di questo tipo come una legislazione che dovesse avere quale suo obiettivo finale quello di riportare finalmente i comuni che abbiano problemi di questo genere in una gestione ordinaria, rimessa quindi alla libera determinazione degli abitanti di un determinato territorio. Dunque, la funzione dello Stato, attraverso le commissioni straordinarie, deve essere volta a favorire il più possibile il ritorno all'ordinario, ad una gestione del comune che sia nelle mani dei soggetti votati ed eletti dagli abitanti di quel territorio.

La disposizione in esame, invece, prevede una normativa premiale a favore della commissione straordinaria che si insedia nel comune che presenta tali problemi; e, fin qui, ciò sarebbe anche comprensibile. Tuttavia, non è comprensibile il fatto che si fa gravare questo intervento premiale riconosciuto all'amministrazione straordinaria sull'amministrazione ordinaria che subentrerà successivamente.

Il rappresentante del Governo, in Commissione, ci ha detto che l'onere è molto limitato. Ma, se si voleva favorire la cessazione dei condizionamenti e, finalmente,

una riappropriazione democratica dell'ente locale, certamente non si doveva prevedere una norma che fa gravare l'onere della gestione straordinaria sull'ente locale, che poi sarà quello eletto dai cittadini.

Questo ci sembra un profilo sbagliato anche perché queste norme vengono interpretate molte volte in maniera eccessivamente rigorosa, dando luogo a scioglimenti di amministrazioni poi annullati dal Consiglio di Stato in quanto privi dei presupposti. Siamo quindi all'interno di una materia delicatissima, che coinvolge il giusto equilibrio tra la rappresentatività popolare e la necessità di garantire interventi in materia di sicurezza, per evitare infiltrazioni di qualsiasi tipo.

Sono d'accordo che si tratta di un argomento complesso, ma quello che non comprendiamo in riferimento a questa norma è perché si applichi soltanto per i comuni fino a ventimila abitanti. Se, infatti, si vuole facilitare ai comuni la liberazione da infiltrazioni e da condizionamenti di tipo mafioso, tale tetto è irragionevole ed inspiegabile.

Un altro aspetto che non condividiamo è quello di far gravare l'intervento statale non sullo Stato stesso, fino a prova contraria titolare esclusivo dei compiti di sicurezza, bensì sull'amministrazione ordinaria che subentrerà successivamente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni ed altri 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	402
<i>Votanti</i>	399
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i>	180
<i>Hanno votato no</i> ..	219).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia ed altri 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo e su cui la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	395
<i>Maggioranza</i>	198
<i>Hanno votato sì</i>	181
<i>Hanno votato no</i> ..	214).

Avverto che l'emendamento Mascia ed altri 6.10, è stato ritirato dai presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mariotti 6.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, vorrei intanto sollevare una questione riguardo alla correttezza e all'urgenza di questa norma. In un articolo che tratta le disposizioni finanziarie a favore dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, il Senato ha inserito il comma 2-bis, riguardante la rettifica della linea di demarcazione del demanio marittimo, stabilendo che si fa affidamento alla linea del catasto piuttosto che a quella del demanio. Questa norma, inoltre, è stata dotata di effetti retroattivi.

Ritengo che l'urgenza della norma risieda proprio in questo, ovvero nella sua retroattività. Questa mattina, infatti, abbiamo trattato il decreto-legge che proroga i termini del condono edilizio; credo che questa sia la ragione per cui si è inserito in un provvedimento con caratteri di necessità ed urgenza una norma di rettifica del demanio marittimo che poteva essere altresì affrontata con legge ordinaria.

Il Governo ha sostenuto che tale norma, relativa a diversi milioni di metri cubi per edifici già realizzati, non comporta minori entrate per il bilancio dello Stato. Non ne sono affatto convinto, tanto

che avevo presentato un emendamento soppressivo del comma 2-*bis*, soppressione peraltro dettata dalla Commissione bilancio all'unanimità come prima condizione per esprimere parere favorevole a questo decreto. In sede di dibattito, il Ministero dell'economia non aveva saputo rispondere alla nostra domanda su quale fosse l'impatto economico di una norma che sposta la linea del demanio e trasforma grandi superfici fino a 20 mila abitanti in realtà territoriali non più di pertinenza del demanio, ma interne al piano regolatore generale. L'Agenzia del demanio non è stata in grado di quantificare questo impatto.

Ho ritirato l'emendamento soppressivo perché ho inteso sollevare il problema, coerentemente con quanto avevo già fatto in sede di Commissione bilancio. Se, però, per il Governo e per la maggioranza è possibile autorizzare il comune di Campomarino a compiere una tale operazione, chiedo alla Camera dei deputati perché tale norma non debba essere a carattere generale e valida in tutta Italia.

Tale questione è stata già affrontata, anche se non risolta, nel corso della XIII legislatura, a mio avviso, in modo più corretto. Infatti, si prevedeva la possibilità, per gli occupanti di immobili facenti parte del demanio marittimo che avessero perso le caratteristiche atte a qualificarli come beni demaniali, di acquistarne la proprietà, previo accertamento, da parte delle autorità amministrative competenti, della perdita dei requisiti, e dietro pagamento di un corrispettivo il cui importo sarebbe stato determinato con decreto dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con l'allora Ministero delle finanze. Si prevedeva altresì che le aree utilizzate per servizi pubblici fossero acquisite al patrimonio del comune interessato.

Ritengo si tratti di una norma di carattere generale, e dunque destinata a valere per tutti i comuni d'Italia, e non per uno soltanto. In tal senso, ho presentato l'emendamento 6.11 in esame, che è in linea con quanto previsto dal comma 2-*bis*. In assenza di oneri per il bilancio

dello Stato, la rettifica della linea demaniale marittima nel comune di Campomarino, facendola coincidere con quella di demarcazione catastale, deve applicarsi anche ad altri comuni. In particolare, ho sollevato il problema del comune di San Salvo, in provincia di Chieti, che si trova nelle stesse condizioni: la rettifica è stata eseguita, il contenzioso esiste, occorre soltanto applicare la stessa norma. Ritengo che la maggioranza non abbia alcuna difficoltà ad approvare l'emendamento in esame, al fine di prevedere la parità di trattamento tra comuni diversi (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, l'intervento puntuale del collega Mariotti ha evidenziato il modo singolare di legiferare seguito dal Governo. Colgo l'occasione per ricordare che con la legge finanziaria 2004 è stata introdotta una norma in virtù della quale sono state aumentate le tasse di concessione dei beni demaniali del 300 per cento, suscitando la legittima protesta da parte di tutte le regioni, che ne rivendicano la titolarità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Si è aperto un contenzioso, nell'ambito del quale la regione Puglia ha proposto ricorso alla Corte costituzionale. Ritengo che il comma 2-*bis* dell'articolo 6 debba essere soppresso, al fine di attribuire la competenza in materia alle regioni. Nel caso specifico, anche la questione relativa alla demarcazione definitiva di alcune aree demaniali va affidata all'autorità regionale.

Ricordo infine che la posizione delle regioni è corretta anche in considerazione del fatto che esse sono tenute ad affrontare le spese per la difesa della costa, per il ripascimento delle spiagge e via dicendo, mentre vengono costrette a fare da gabellieri nei confronti dei titolari di concessione (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mariotti 6.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e Votanti 389
Maggioranza 195
Hanno votato sì 182
Hanno votato no .. 207).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mariotti 6-bis.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, intendo richiamare l'attenzione, in primo luogo della Presidenza della Camera, su un problema di carattere generale.

Ci troviamo di fronte a una strategia del Governo relativa alla conversione in legge dei decreti-leggi che consiste nella presentazione dei disegni di legge di conversione al Senato anziché alla Camera, al fine di stravolgerli dopo la firma del Capo dello Stato e di farli giungere in questo ramo del Parlamento in « zona Cesarini ». Conseguentemente, la Camera è di fatto impedita a modificare i decreti, anche quando ciò è necessario per rimediare a « strafalcioni » sul piano costituzionale. Anche nel caso del decreto-legge in esame, ci troviamo in tale situazione.

La Commissione bilancio — di cui sono membro — ha sollevato una serie di problemi, in base all'articolo 81, comma 4, della Costituzione, rispetto alla copertura finanziaria e alla correttezza della relativa norma. La Commissione di merito ha respinto le condizioni a cui la Commissione bilancio aveva subordinato il suo parere favorevole, e mi pare di capire che la maggioranza si appresti a fare altrettanto in aula.

Io mi sono preso la briga di trasformare questo parere in emendamenti, ripeto, per una questione di corretta copertura della norma in questione, per il rispetto del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione. Guardate che, se andate avanti così, non accettando i nostri emendamenti, vi imatterete prima o poi nella Presidenza della Repubblica, che non potrà firmare le leggi di conversione in mancanza della copertura finanziaria!

Oltre a ciò, vi imatterete nella Corte costituzionale, il che oramai è diventato una prassi ordinaria per questo Governo e per questa maggioranza.

Per le ragioni esposte ho presentato gli emendamenti 6-bis.10, 6-bis.11 e 6-bis.12, che ripropongono le condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mariotti 6-bis.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e Votanti 390
Maggioranza 196
Hanno votato sì 182
Hanno votato no .. 208).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mariotti 6-bis.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e Votanti 385
Maggioranza 193
Hanno votato sì 185
Hanno votato no .. 200).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mariotti 6-bis.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	383
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	184
<i>Hanno votato no ..</i>	199).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 7.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Ci siamo: in un provvedimento di questo Governo non poteva mancare una norma *ad personam*. È oramai una prassi, ci siamo abituati: quando qualcuno incappa in qualche vicenda penale, il Parlamento e questa maggioranza subito intervengono per risolvere il problema. Abbiamo visto poco tempo fa una norma che consentiva a chi era stato sospeso dal servizio di rimanere in servizio fino alla consunzione naturale, senza limiti di età; oggi prevediamo una norma secondo la quale chi commette peculato d'uso può continuare tranquillamente a fare l'amministratore pubblico.

Un amministratore che commette peculato d'uso usa della cosa pubblica a fini personali, per interessi privati. Ci rendiamo conto che a questa maggioranza ciò non fa troppa impressione, considerato che da tre anni abbiamo un Presidente del Consiglio che persegue interessi personali e non riusciamo ad ottenere una legge corretta (non una legge che stabilisca che si possono fare gli interessi personali, come quella che è stata predisposta dal ministro Frattini). In questo caso però siamo quasi al paradosso, perché sostanzialmente si autorizzano gli amministratori pubblici a fare ciò che vogliono.

Vorrei fare un esempio di pura fantasia, molto improbabile, che però può ca-

pitare. Può esservi, ad esempio, un amministratore pubblico stanco, molto impegnato nell'amministrazione della cosa pubblica, quindi molto gravato dai fini pubblici della sua attività, che decida di andarsene un po' in vacanza (e questo è legittimo). Immaginiamo che decida di andarsene piuttosto lontano, per non rimanere sul suo territorio; magari per non essere afflitto da gente che lo conosce e che gli pone i problemi della sua amministrazione, giustamente, questo amministratore preferisce andarsene all'estero, il più lontano possibile, dove probabilmente avrà minori possibilità di incontrare gente che conosce. Può capitare che questo amministratore debba prendere una nave per andare in questo posto e che la nave parta da una località situata a 400 o 500 chilometri dal suo comune.

Può capitare che, per prendere la nave, utilizzi la macchina del comune, e con la moglie e la propria famiglia, appunto con la macchina, la benzina e l'autista del comune, se ne vada tranquillamente in vacanza, percorrendo 500 chilometri.

Con questa norma favoriamo tali ipotesi, che sono — ripeto — di pura fantasia perché credo che nessun amministratore pubblico possa essere così sfrontato o sfacciato da fare una cosa del genere. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di scuola, ...

NICOLÒ CRISTALDI. Ma lei ha esperienza di quello che accade in Italia, in ogni parte...!

RICCARDO MARONE. ... che però con questa norma favoriamo, perché affermiamo che il sindaco che si comporti in quel modo potrà continuare a fare l'amministratore pubblico.

Non so se sia corretto, e soprattutto non so se sia costituzionale, ma questo è un problema che affronterà la Corte costituzionale. La Corte di Cassazione ha già affrontato il tema, essendosi posta giustamente il problema di quale sia l'urgenza di questa norma, perché sia tanto urgente disciplinare questa fattispecie giuridica rispetto alle tante che ci potrebbero essere, perché occorra un decreto-legge per risol-

vere questo problema, perché non se ne possa discutere con un po' di calma, perché questa Camera non possa discutere, altrimenti decadrebbe il decreto-legge. Molti colleghi — mi auguro moltissimi — della maggioranza si vergogneranno di approvare questa norma in quanto costretti ad approvare un decreto-legge che altrimenti decadrebbe.

Questa è la verità! Quanti di voi dovranno approvare una norma, e tantissimi sono quelli che non la condividono, perché inserita in un decreto-legge di urgenza che decadrà, se oggi approveremo l'emendamento? Questo, cioè, è il trabocchetto in cui questa maggioranza deve cadere per favorire un sindaco reo di peculato d'uso, che cioè utilizzi beni pubblici per fini personali (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, in effetti sono un po' stufo del tema delle leggi *ad personam* e anche persino dell'argomento! Il problema è che francamente non ci date occasioni diverse, dal momento che ci vuole davvero un po' di fantasia, sia pure in un provvedimento *omnibus* come quello in esame, per inserire nell'ambito della disciplina degli enti locali una norma — che è un po' una fotografia — che riguardi il caso di un sindaco che va a spasso, in viaggio di nozze o altro, con la macchina di servizio, e altre vicende difficili e anche mortificanti da raccontare in Parlamento e fuori dal Parlamento.

Tuttavia, si tratta di una norma sbagliata, anche sul piano tecnico. È difficile, ad esempio, sottrarre il peculato d'uso dalla disciplina delle sospensioni — si parla di sospensioni dalle cariche di amministratore dopo una condanna almeno di primo grado — e non farlo, ad esempio, per altri reati, come il peculato mediante profitto dell'errore altrui, che, ai sensi dell'articolo 316, è punito con la stessa pena. Si è voluto proprio espungere questo

tipo di reato e questa norma, e francamente dovrete giustificare e spiegarne le ragioni al paese.

Lo dico in modo non retorico, lo dico al sottosegretario: auspicherei un suo intervento, francamente, lo auspicherei davvero! Anche se mi illudo, perché immagino che anche su questo tema il Governo non interverrà, nonostante le richieste del Parlamento.

Devo dire che il senso di sgomento è pari anche ad una certa vostra irresponsabilità; infatti, è difficile poi prendersela con la magistratura — come voi fate ad ogni occasione — in quanto brandirebbe la spada della lotta alla corruzione!

Qualche segnale di tipo etico — non voglio scomodare Salvemini ed i vizi del nostro paese — il Parlamento dovrebbe pure darlo!

Se ci interroghiamo su cosa abbiamo fatto dopo la stagione di tangentopoli, su cosa abbiamo fatto in questa legislatura, vediamo che abbiamo, anzi che avete, abrogato le norme sugli appalti pubblici e che andate avanti con misure che, come questa, permettono all'amministratore locale condannato per peculato d'uso di conservare la carica. Questa è la vostra politica in materia di corruzione! Qualcuno potrebbe obiettare che la corruzione non c'è: fareste un doppio errore, perché l'opacità dei mercati, ed anche l'opacità della democrazia, costituiscono un gravissimo danno per il paese e per la serietà delle sue istituzioni.

In questo modo, contribuite a delegittimare le istituzioni rappresentative e la politica. Voi contribuite, perché noi dell'Ulivo e del centrosinistra non lo facciamo e non lo faremo: su questo voto sfidiamo il vostro senso di irresponsabilità!

NUCCIO CARRARA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA, Relatore. Signor Presidente, con molta pacatezza, spero di chiarire gli equivoci e di apportare un minimo di buon senso ad una discussione

che rischia di trasformarsi in mera propaganda elettorale, dal momento che non sono stati definiti esattamente i contorni della vicenda.

Tengo a dire subito che noi del gruppo di Alleanza nazionale non abbiamo, in questo momento, alcun interesse a candidare qualcuno servendoci di questa norma: le candidature sono state già presentate e sono scaduti i termini per la presentazione delle liste; non ci siamo avvalsi della norma — ma credo che non l'abbiano fatto neanche i colleghi della Lega o di Forza Italia — per candidare qualche sindaco non candidabile. Non è questo il punto, ma un altro: occorre avere riguardo ad un fatto storico che ha prodotto effetti ultronei e non desiderati.

Nel 1990, il Governo ed il Parlamento si posero il problema dell'esclusione dalle cariche pubbliche di soggetti collusi con la mafia. Venne approvata, pertanto, la legge n. 55 del 1990 (cosiddetta legge antimafia), che allontanava dalla pubblica amministrazione coloro che avessero riportato condanne per specifiche ipotesi delittuose o nei cui confronti fosse stata applicata una misura di prevenzione per collusione con associazioni di tipo mafioso.

Tale normativa, evolutasi nel tempo, è stata in parte trasfusa, da ultimo, nel decreto legislativo n. 267 del 2000, nel quale sono confluite le modifiche del Governo dell'Ulivo e non del Governo della destra: il Governo dell'Ulivo ha esplicitamente escluso dalle cause di sospensione e di decadenza di diritto l'aver riportato condanna non definitiva per il delitto previsto e punito dall'articolo 314 secondo comma del codice penale! L'articolo 59 del decreto legislativo citato, sotto la rubrica «Sospensione e decadenza di diritto» dispone che «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (...) del codice penale».

La legge era stata congegnata in maniera tale che, dopo la pronuncia di una

sentenza definitiva, chi ricoprisse una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decadde da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diveniva definitivo il provvedimento che applicava la misura di prevenzione: si era di fronte a delitti gravi per i quali erano previste pesanti pene edittali. Ecco perché era stata espunta la fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 314: nel caso del peculato d'uso, la pena edittale minima è di sei mesi di reclusione e, di conseguenza, tale delitto non è stato ritenuto — non da noi, ma dal Governo dell'Ulivo! — uno di quelli che determinano un rilevante allarme sociale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (*ore 17,37*)

NUCCIO CARRARA, *Relatore*. Sennonché, nel riprodurre, all'articolo 58 del decreto legislativo citato («Cause ostative alla candidatura»), tutte le ipotesi delittuose di cui all'articolo 59, si è fatto riferimento a «coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato)», senza alcun riferimento specifico, com'era logico e giusto, al primo comma.

Adesso, con questo provvedimento si intende operare una correzione; si tratta quasi di un coordinamento formale del testo. Non sta né in cielo né in terra che chiunque di noi abbia utilizzato impropriamente una matita o un computer, senza subire per questo una condanna rilevante, possa essere escluso dai pubblici uffici, anche con pene inferiori ai sei mesi.

Grazie, colleghi, per l'attenzione (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	386
Votanti	383
Astenuti	3
Maggioranza	192
Hanno votato sì	177
Hanno votato no ..	206).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	379
Maggioranza	190
Hanno votato sì	177
Hanno votato no ..	202).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 7.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, l'emendamento in esame affronta una questione che, apparentemente, potrebbe sembrare molto banale e del tutto marginale rispetto alle altre questioni affrontate nel decreto-legge ma che, invece, ha una sua particolare rilevanza. Infatti, quella che, nella normativa vigente, viene qualificata come causa di ineleggibilità si trasforma in causa di incompatibilità.

Si tratta dell'ipotesi relativa ai soggetti che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatori di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussori.

Sono del tutto convinto che a questa Camera e al Parlamento in generale la questione del conflitto di interesse non stia particolarmente a cuore. Tuttavia, non

capisco per quale motivo dobbiamo sempre approvare norme che tendono a peggiorare la situazione di garanzia per i nostri amministrati. In questo caso, è del tutto evidente che il principio dell'ineleggibilità di un soggetto che abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti affini fino al secondo grado che coprono il posto di appaltatori di lavori o servizi comunali ottenuti dall'amministrazione provinciale, persegua un obiettivo del tutto pacifico, ossia impedire a questi soggetti di concorrere alla carica di sindaco o di presidente della provincia.

Qual è la *ratio* che vi induce a passare dalla ineleggibilità alla incompatibilità? Mentre nella norma precedente è del tutto evidente l'interesse obiettivo (lo hanno ricordato i miei colleghi), sarei curioso di sapere quale sia il caso specifico che, questa volta, si tende a salvaguardare. Infatti, razionalmente, nessuno è in grado di spiegare per quale ragione, di fronte ad un macroscopico conflitto di interessi tra un candidato sindaco ed un proprio parente appaltatore di un servizio o di un lavoro da parte della provincia o del comune, si vuole slittare dall'ineleggibilità all'incompatibilità. Non ci sono motivi razionali possibili. Se qualcuno fosse in grado di svelare il disegno che vi induce a modificare inopinatamente una norma di questo genere, sarebbe opportuno che si facesse avanti e lo dicesse in modo tale da rendere comprensibile a noi poveri parlamentari chiamati a votare questo provvedimento la ragione occulta di questa norma.

Abbiate almeno il pudore di spiegare esattamente quali sono i fini! Questi fini, se spiegati, non sarebbero più reconditi. La norma resterebbe lo stesso un'indecenza, ma perlomeno avremmo la consapevolezza di che cosa stiamo facendo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire quanto diceva il collega Bressa. Considero molto grave

che vengano inserite all'interno di un provvedimento urgente disposizioni di questo tipo, che nulla hanno a che vedere con l'urgenza, che sono volte a cambiare radicalmente le norme sull'incompatibilità e che non sono assolutamente in linea con gli orientamenti che il Parlamento vuole assumere. Mi sembra che non sia questo il modo di legiferare in materie così delicate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 7.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	392
<i>Votanti</i>	391
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	196
<i>Hanno votato sì</i>	174
<i>Hanno votato no</i> ..	217).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Crisci 7.10. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crisci. Ne ha facoltà.

NICOLA CRISCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto stigmatizzare il comportamento del Governo, che ancora una volta ha deciso di intervenire con un decreto-legge su materie che avrebbero potuto essere trattate meglio e in modo certamente più organico mediante il ricorso alla procedura legislativa ordinaria.

Il Governo ha voluto continuare nella sua sistematica opera di svuotamento del Parlamento e delle sue prerogative, costringendo la stessa maggioranza ad approvare, senza possibilità di apportare modifiche, un provvedimento nel quale è impossibile riscontrare i requisiti di necessità ed urgenza indispensabili per giustificare un intervento dell'esecutivo.

Quello in discussione è un testo confuso e contraddittorio che interviene su argomenti eterogenei, su diversi ambiti ordinamentali, e che si spinge ad affrontare in modo improprio e spregiudicato perfino la delicata materia dell'elettorato passivo, che l'articolo 51 della Carta costituzionale riserva espressamente alla legge, come è stato ben evidenziato dal collega Marone e da altri colleghi.

È un provvedimento che ignora ancora una volta i reali bisogni degli enti locali e che non recepisce nessuna delle misure correttive proposte dall'ANCI rispetto alla legge finanziaria 2004. Nulla si prevede in ordine alla richiesta di riduzione dei tagli praticati sui trasferimenti. Si ignorano le ragionevoli proposte dei comuni sulla necessità di alleggerire le sanzioni inique e sproporzionate previste per gli enti che non rispettano il patto di stabilità; sanzioni che prevedono, tra l'altro, il blocco degli investimenti, con evidenti preoccupanti ricadute sul piano occupazionale. Si evita, con incomprensibile ottusità, di considerare le ripetute richieste degli amministratori di predisporre idonee misure per far fronte al bisogno, diffusamente avvertito dagli enti locali, di superare gli effetti dannosi dei ritardi nell'erogazione dei trasferimenti.

L'emendamento in discussione cerca di dare delle risposte concrete e praticabili ai problemi causati dalla preoccupante sfasatura tra le previsioni di competenza e le disponibilità di cassa; sfasatura che costringe gli enti a ricorrere a costose anticipazioni di tesoreria, che, tra l'altro, risultano spesso insufficienti a soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario necessario per garantire il funzionamento dei servizi essenziali, anche a causa della tassatività del limite previsto dall'articolo 222 del testo unico sugli enti locali.

Se accogliessimo l'emendamento, consentiremmo agli enti locali di superare un ostacolo creato da una norma ingiustificatamente rigida e conferiremmo ai comuni la possibilità, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di far fronte alle spese relative ai servizi pubblici essenziali, ricorrendo, con maggiore elasticità decisio-

nale, ad adeguate anticipazioni di tesoreria in presenza di ritardi nella erogazione dei trasferimenti da parte dello Stato. Quella che si propone è, dunque, una risposta tecnica e di buonsenso ad un problema generato dall'attuale sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, che complica ulteriormente la già difficile situazione dei comuni.

Per queste ragioni, che non mi sembrano né di destra, né di sinistra, invito l'Assemblea ad approvare il mio emendamento 7.10, il quale si propone di migliorare un provvedimento che resta, comunque, confuso, inconcludente e contraddittorio. Il decreto-legge in esame, inoltre, conferma la visione centralistica dell'attuale Governo, che stride sia con la riforma federalista approvata con la modifica del Titolo V della Costituzione, sia con le stesse ipotesi di devoluzione che sembrano avere temporaneamente sopito i furori padani (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Crisci 7.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	397
Votanti	395
Astenuti	2
Maggioranza	198
Hanno votato sì	176
Hanno votato no ..	219).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 7.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	387
Votanti	385
Astenuti	2
Maggioranza	193
Hanno votato sì	173
Hanno votato no ..	212).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 7-ter.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto che siamo di fronte ad una questione fondamentale: infatti, l'articolo 7-ter del provvedimento in esame dispone che, alla tabella A allegata alle legge 29 dicembre 2003, n. 376, al numero 47, le parole « comune Varese » siano sostituite dalle parole « provincia Varese »!

Gli atti dei lavori svolti presso il Senato ci fanno comprendere come si sia trattato di un vero e proprio errore materiale, per cui *nulla quaestio*; tuttavia, sempre seguendo la logica dei criteri che dovrebbero ispirare il varo di un decreto-legge, c'è da domandarsi quali siano i motivi di urgenza che inducono il Governo ad introdurre, nel testo di un provvedimento legislativo come quello attualmente al nostro esame, una simile norma.

La sensazione che si abbia a che fare non con un decreto-legge sostenuto da serie motivazioni di necessità e di urgenza, ma con un « treno » al quale ciascuno potesse attaccare una propria piccola « pezzetta » per risolvere qualche problema personale viene ulteriormente confermata dall'esame di questa norma, innocua ed innocente, ma sintomatica di un cattivo uso che sia il Governo, sia la maggioranza fanno dello strumento legislativo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 7-ter.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).